

tivamente assegnate e per la somma complessiva di lire 6,200,000 (lire sei milioni duecentomila) ».

## Art. 2.

« Per concorrere a questo fine il comune si obbliga di mettere a disposizione del Governo le aree necessarie per le costruzioni di cui alla lettera a) n. 1 dell'allegato A, espropriando le due zone che sono limitate: la principale, ad ovest dal palazzo universitario, a sud dalla via Belmeloro, a nord dalla via San Giacomo, ad est dalla antica mura della città; e l'altra, a sud dalla via San Giacomo, ad ovest dalla via Zamboni, a nord dalla parte residua delle proprietà ai civici numeri 49, 51, 53, 55, 57 e 59 della stessa via Zamboni, ad est dall'istituto di geologia e dalle proprietà Diana e Moruzzi, il tutto come risulta dall'unito piano firmato il 13 marzo 1910 dall'ingegnere capo del Genio civile di Bologna (allegato B) ».

## Art. 3.

« Per le espropriazioni di cui al precedente articolo verrà emessa la dichiarazione di pubblica utilità e saranno applicate le disposizioni contenute nelle leggi 15 gennaio 1885, n. 2892 e 5 luglio 1908, n. 378 ».

## Art. 4.

« Il comune si obbliga inoltre di eseguire nella zona suddetta tutti i lavori necessari per la completa sistemazione delle aree fabbricabili, per la viabilità, per la fognatura, ecc. ».

## Art. 5.

« La somma occorrente per le espropriazioni e per i lavori di cui agli articoli 2 e 4, è calcolata in lire 1,900,000 (lire un milione novecentomila) come risulta dagli allegati C e C', firmati il 22 aprile 1910 dall'ingegnere capo del Genio civile di Bologna. A questo contributo il Comune si obbliga di aggiungere lire 140,000 (lire centoquarantamila) in contanti, da versarsi allo Stato in cinque annualità di lire 28,000 ciascuna, a cominciare dall'anno 1912. Per tal modo il contributo totale del Comune raggiunge la cifra di lire 2,040,000 (lire due milioni quarantamila) ».

## Art. 6.

« La provincia di Bologna si obbliga di concorrere all'esecuzione dei lavori, dei quali all'allegato A :

« 1° con la somma di lire 310,000 (lire trecentodieci mila) da versarsi nelle Casse

dello Stato in cinque quote annuali di lire 62,000 (lire sessantaduemila) ciascuna, a cominciare dall'anno 1912 ;

« 2° col mettere a disposizione dello Stato l'area di sua proprietà annessa al Manicomio Francesco Roncati, calcolata in lire 100,000 (lire centomila) (allegato D), occorrente per la costruzione della Clinica per le malattie nervose e mentali;

« 3° coll'assumere direttamente a totale suo carico e spesa la costruzione della Clinica per le malattie nervose e mentali in piena conformità al progetto in atti (allegati E, E' e numero 20 tipi tutti firmati il di 11 maggio 1910, dall'ingegnere capo del Genio civile di Bologna). Per tal modo il contributo totale della Provincia raggiunge la cifra di lire 1,010,000 (lire un milione diecimila) ».

## Art. 7.

« Fermo il concorso come sopra degli enti locali, il Governo iscriverà sul bilancio dello Stato la somma di lire 290,000 (lire duecentonovantamila) in ciascuno degli esercizi 1913-14, 1914-15, 1915-16, 1916-17 e 1917-18 per l'esecuzione delle opere segnate nell'allegato A ».

## Art. 8.

« Il Governo e la Provincia si impegnano di iniziare l'esecuzione dei lavori di rispettiva competenza non appena la presente convenzione sia approvata per legge e di continuarli con la maggiore sollecitudine.

« I tipi degli erigendi edifici saranno previamente presentati al Sindaco per le approvazioni volute dal regolamento edilizio comunale ».

## Art. 9.

« I lavori da compiersi dallo Stato saranno appaltati, diretti, sorvegliati e liquidati dai funzionari dell'ufficio del Genio civile secondo le leggi ed i regolamenti in vigore.

« Alla sorveglianza dell'ufficio del Genio civile saranno pure soggetti i lavori di costruzione della Clinica per le malattie nervose e mentali, da eseguirsi della Provincia ».

## Art. 10.

« Una Commissione composta del Rettore, del Sindaco e del Presidente della Deputazione provinciale nella rispettiva rappresentanza del Governo e delle Amministrazioni del comune e della provincia di Bo-